

VADEMECUM – PATENTE A CREDITI

per le imprese che operano in caneri temporanei o mobili ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/08

(aggiornato al 24/09/2024)

con la pubblicazione del DM 132/2024 (Regolamento attuativo per la patente a crediΘ) e della Circolare INL 4 del 23/09/2024 la patente a crediΘ per l'edilizia raggiunge la sua forma "definitiva" e si prepara ad entrare in vigore il primo ottobre.

Chi deve richiedere la patente

TUTTE le imprese ed i lavoratori autonomi che "operano" nei cantieri edili a qualunque titolo ad eccezione delle mere forniture (ad esempio gli spedizionieri) o delle prestazioni intellettuali (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)

N.B.: non solo le imprese "edili" affidatarie e/o esecutrici ma proprio tutte le imprese che operano all'interno del cantiere (che accedono al cantiere).

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana¹. In caso di assenza di documentazione idonea l'impresa estera dovrà richiedere la patente a crediΘ in Italia.

Qualifiche SOA in classifica pari o superiore alla III

Non sono tenute al possesso della patente a crediΘ le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Come si richiede la patente

La patente si richiede attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso autocerificazione dei requisiti e viene rilasciata in automatico. In caso di falsa dichiarazione la patente è revocata e l'impresa non potrà effettuare una nuova richiesta per i 12 mesi successivi alla revoca. L'accesso al portale potrà avvenire anche attraverso "delegato": consulente del lavoro, commercialista, avvocato e CAF.

In attesa che sia disponibile il portale dedicato (sito INL) per il rilascio automatico, previsto entro il 31/10/2024

all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it possono effettuare la richiesta inviando una PEC allegando l'autocerificazione/dichiarazione sostitutiva². Questo invio vincola l'impresa a completare la procedura sul portale.

La ricevuta della trasmissione dell'autocerificazione a mezzo PEC consentirà all'impresa di operare in cantiere fino al 31/10/2024; dopo tale data sarà necessario possedere la "patente a crediΘ". L'attribuzione effettiva dei crediΘ avverrà solo dopo la richiesta attraverso il portale.

Quali sono i requisiti

I requisiti per l'ottenimento della patente sono 6, tre di natura amministrativa e tre relativi alla sicurezza sul lavoro:

- a. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura³;

¹ Al momento non è stato chiarito quali siano i documenti equivalenti europei o internazionali. ² In allegato al presente documento il facsimile allegato alla Circolare INL 4/2024 avente oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediΘ" – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni. ³ L'impresa deve essere iscritta con oggetto coerente.

- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 814;
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC5**);
- d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente⁶;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (**DURF7**);
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente⁸.

Chi verifica la patente alle imprese

La patente deve essere verificata dal committente dei lavori che non dovrà consentire l'accesso ai cantieri alle imprese senza patente in corso di validità, la verifica si effettua attraverso lo stesso portale. La patente sarà verificata anche dal personale ispettivo durante le loro verifiche. *Il committente per omesso controllo sarà sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.*

Punteggio

Si parte con 30 crediti base per tutte le imprese oltre a molteplici punti bonus (il punteggio massimo non può mai eccedere i 100 punti) che sono assegnati secondo le tabelle in coda al documento. Per ogni violazione grave è prevista la decurtazione di crediti dalla patente aziendale (in coda al documento le tabelle delle decurtazioni) che viene "disattiva" in caso di punteggio inferiore a 15. In caso di punteggio inferiore a 15 i crediti possono essere recuperati sotto la supervisione da parte di una Commissione territoriale composta da INL e INAIL.

Sanzioni

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti per il rilascio: una nuova patente potrà essere richiesta solo dopo 12 mesi. La verifica viene effettuata in sede di controllo successivo al rilascio senza limiti temporali.

La patente è sospesa obbligatoriamente in caso di infortunio mortale per massimo 12 mesi.

La patente può essere sospesa (a giudizio dell'ispettore) in caso di infortunio grave (non mortale) per massimo 12 mesi.

La durata della sospensione è determinata dall'ispettorato tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive⁹.

⁴Tutti i lavoratori dell'Impresa, incluso il datore di lavoro, devono aver frequentato i corsi di formazione previsti ed i relativi aggiornamenti: così formulato l'adempimento include, oltre a quanto previsto dagli Accordi Stato Regione, anche la formazione per la gestione delle emergenze e per tutti i casi successivi al primo Titolo del d.lgs. 81/08.

⁵certificato che attesta la posizione regolare di un'impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali. Di norma, una volta ottenuto, ha validità 120 giorni; nel caso di lavori privati in edilizia (per cui serve una concessione e la presentazione della Dia), il DURC ottenuto ha validità 90 giorni.

⁶Il riferimento ai casi previsti è relativo ai lavoratori autonomi per i quali l'adempimento non è previsto.
⁷Il DURF è una certificazione fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate, molto simile al DURC ma relativo alla regolarità dei pagamenti fiscali. La validità del certificato è di 4 mesi dalla data del rilascio.

⁸ Il riferimento ai casi previsti è relativo ai lavoratori autonomi per i quali l'adempimento non è previsto.

⁹ Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14 - entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inusualmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

In caso di lavoro senza patente o con patente non valida (soLo i 15 punΘ) la sanzione amministraΘva è pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000,00 euro¹⁰.

Le sanzioni relaΘva alla patente a crediΘ si sommano alle altre eventuali sanzioni relaΘve alle violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decurtazioni di credi

Ci sono 29 casi di violazioni in cui è prevista la decurtazione di crediΘ con un minimo di 1 credito ed un massimo di 20 crediΘ in riferimenΘ alla tabella allegata: in caso di più violazioni contemporanee la decurtazione sarà pari al valore più basso fra la somma delle possibili decurtazioni ed il doppio della decurtazione più grande¹¹.

I punΘ vengono decurtaΘ solo con provvedimenti definiΘvi, ovvero non al momento della verifica ma al termine del procedimento giudiziario.

A seguito di violazioni che comportano la decurtazione dei crediΘ viene sospeso l'incremento dei punΘ per "anzianità¹²" (art 5 comma 3). A seguito di definizione della violazione l'incremento è sospeso per 3 anni.

¹⁰ Ad esempio: in caso di affidamento di opere per €200.000,00 la sanzione sarà pari a €20.000,00; in caso di affidamento di opere per un totale di €35.000,00 la sanzione sarà pari ad €6.000,00.

¹¹ Esempio: in caso di tre violazioni da 2, 3 e 8 crediΘ cadauna saranno decurtaΘ 13 punΘ. In caso di tre violazioni da 2, 3 e 3 crediΘ saranno decurtaΘ 6 crediΘ.

¹² In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediΘ.

Fac-simile dichiarazione

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

rappresentante legale dell'impresa _____ (P.
IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____,
iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

TABELLA DEI CREDITI AGGIUNTIVI

ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 1 CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		PUNTI
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.		3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella		5
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.		8
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella		10
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 1 CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		PUNTI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA		5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"		4
Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.		6
Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.		8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza		3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro.		1
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti		3

dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 mila euro.	
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 2 CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	PUNTI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	4
Possesso della certificazione SOA di classifica I	2
Possesso della certificazione SOA di classifica II	1
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276	2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo.	2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

TABELLA DELLE DECURTAZIONE DI CREDITI - ALLEGATO I-bis

1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5		
6	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
7	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
8	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
9		
10	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
11		
12		
13		
14	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
15		
16	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
17		
18	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
19		
20	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
22		
	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
24	Inffortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
25	Inffortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
26		

27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10